

Risposta n. 288

OGGETTO: Detraibilità dei canoni di locazione per il lavoratore dipendente che trasferisce la residenza all'estero per motivi di lavoro. Articolo 16, comma 1-bis, del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante*, rappresenta che in data 21/08/2019 ha trasferito per motivi di lavoro la residenza all'estero, con contestuale iscrizione all'AIRE.

Il *Contribuente* evidenzia che, essendo fiscalmente residente in Italia per l'anno 2019, è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale anno.

Ciò detto, l'*Istante* chiede se la detrazione per canoni di locazione che spetta ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro spetti anche per i soggetti che si trasferiscono all'estero.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene di aver diritto a richiedere in sede di dichiarazione dei redditi 2020 la detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi

di lavoro, sussistendo le seguenti condizioni per beneficiare della suddetta detrazione:

- i) reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro;
- ii) titolarità di contratto di lavoro dipendente ;
- iii) trasferimento della residenza nel comune di lavoro nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione;
- iv) titolarità di contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, situata a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e al di fuori della propria regione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9 del 1° aprile 2016).

L'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dispone che sono soggetti passivi d'imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza.

Il comma 2 del medesimo articolo considera residenti in Italia *"le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile"*.

Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d'imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d'imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel

nostro Paese.

Il successivo articolo 3 del TUIR prevede che per le persone residenti in Italia l'imposta si applica sull'insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l'imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese.

La seguente risposta viene, dunque fornita nel presupposto desumibile dall'istanza che il Contribuente sia un soggetto residente fiscalmente in Italia per il 2019 e residente all'estero per le successive due annualità.

Ciò detto, si evidenzia che l'articolo 16, comma 1-*bis*, del TUIR prevede che ai "*lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:*

- a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;*
- b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni".*

Dalla formulazione della norma risulta che la detrazione può essere operata a condizione che:

- a) il lavoratore dipendente abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
- b) il nuovo comune si trovi ad almeno cento chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- c) la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

Con circolare la n. 58/E del 18 giugno 2001 è stato chiarito che la detrazione, fruibile nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza, spetta a prescindere dal

tipo di contratto concluso. A differenza delle altre detrazioni per canoni di locazione disciplinate sempre dall'articolo 16 del TUIR, il comma 1-*bis* non richiama, infatti, la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

La finalità della disposizione in questione è quella di agevolare i dipendenti che, dovendosi trasferire in un comune diverso e distante da quello di origine per motivi di lavoro, sostengono anche l'onere della locazione dell'immobile da adibire ad abitazione principale.

Con la Circolare 13/E del 31 maggio 2019 è stato chiarito, inoltre, che il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

In considerazione di quanto precisato, nel presupposto che l'*Istante* per il 2019 sia fiscalmente residente in Italia, si ritiene che il medesimo possa accedere per tale annualità alla detrazione prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 16 del TUIR.

Diversamente, in relazione alle successive due annualità potenzialmente agevolabili, nel presupposto che l'*Istante* non sia più fiscalmente residente in Italia, il medesimo non potrà beneficiare della detrazione in parola.

In tale ipotesi il *Contribuente* dovrà, infatti, effettuare nel nostro Paese gli adempimenti fiscali previsti per i soggetti non residenti.

In materia di determinazione dell'imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti l'articolo 24 del TUIR, prevede, al comma 1 che nei confronti dei soggetti non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo, che è costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente, salvo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo. In particolare il comma 3 indica quali sono le detrazioni che possono essere scomutate dall'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, tra le quali non vi rientrano le detrazioni per canoni di locazione disciplinate dall'articolo 16 del TUIR.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,

assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)